

Crediti convertiti in Btp solo per spese 2022

Bonus casa

Linea dura del ministero dell'Economia: nessuna estensione possibile

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Linea dura del ministero dell'Economia sui crediti che banche e assicurazioni potranno convertire in titoli di Stato. In nessun caso sarà possibile andare oltre il termine del 31 dicembre, fissato dalla legge di conversione del decreto Cessioni come limite massimo per le spese che accedono a

questa chance. È questo il passaggio più rilevante della risposta del Mef all'interrogazione presentata ieri in commissione Finanze alla Camera da Mariangela Matera (Fdi).

Il quesito nasce dal fatto che la legge di conversione del decreto Cessioni, per favorire l'acquisto e la circolazione dei crediti incagliati, ha introdotto la possibilità per banche e intermediari abilitati di convertire gli importi acquisiti in titoli di Stato, sottoscrivendo emissioni a partire dal 2028. Il decreto 11/2023, però, in diversi passaggi ha previsto regimi di salvaguardia per cessioni di crediti collegate a interventi già avviati. Il dubbio era che, in qualche caso, queste salvaguardie potessero essere estese anche alla norma sulla conversione di Btp.

Il Mef spiega che ai crediti di imposta cedibili per effetto delle deroghe del decreto Cessioni si può applicare la possibilità di conversione in titoli di Stato, ma solo «a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti ivi indicati». Quindi «deve ribadirsi che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possono godere dell'opportunità offerta dal comma 1-sexies del citato articolo 121», in materia di Btp.

Una seconda risposta ha analizzato il rapporto temporale che esiste tra interventi trainanti e trainati, nell'ambito del superbonus. In questo caso il ministero, dopo avere ribadito le conclusioni della circolare 24/E/2020, spiega che «la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realiz-

zazione degli interventi trainanti è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti». Quindi, si deve guardare ad esempio alla Cilas.

«Individuare una data certa e unica parametrata sulla presentazione della "fine lavori" degli interventi trainanti, secondo la normativa urbanistica vigente, tutela la certezza del diritto del contribuente. La circolare 24/E del 2020 andava in questa direzione ma è stata interpretata in modo restrittivo e diversamente applicata con aggravio di oneri per i contribuenti», sottolinea Laura Cavandoli (Lega), che ha presentato l'interrogazione.